



HCS GROUP

MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

**Ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modificazioni ed integrazioni**

Gennaio 2025

- 1 false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- 2 false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- 3 falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- 4 falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- 5 impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- 6 indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- 7 illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- 8 illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

HCS GROUP ITALIA S.R.L.

STRUTTURA

PARTE GENERALE	pag. 3
PARTE SPECIALE "A" - CODICE ETICO	pag. 16
PARTE SPECIALE "B" ARTICOLAZIONE DEI POTERI E SISTEMA DELLE DELEGHE	pag. 27
PARTE SPECIALE "C" - SISTEMA SANZIONATORIO	pag. 39
PARTE SPECIALE "D" REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	pag. 48
PARTE SPECIALE "E" - REATI SOCIETARI	pag. 58
PARTE SPECIALE "F" REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	pag. 67
PARTE SPECIALE "G" - REATI DI RICICLAGGIO	pag. 74
PARTE SPECIALE "H" REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	pag. 82
PARTE SPECIALE "I" - REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO	pag. 89
PARTE SPECIALE "L" - REATI TRANSAZIONALI	pag. 98

PARTE GENERALE

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	pag. 4
1.1	IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI	pag. 4
1.2	AZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ CHE IL DECRETO CONSIDERA ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	pag. 7
2.	SANZIONI APPLICABILI	pag. 8
3.	MODELLO ADOTTATO DA HCS GROUP	pag. 9
3.1	MOTIVAZIONI DI HCS GROUP ITALIA SRL ALL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	pag. 9
3.2	FINALITÀ DEL MODELLO	pag. 9
3.3	STRUTTURA DEL MODELLO	pag. 10
4.	ORGANISMO DI VIGILANZA	pag. 11
4.1	IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag. 11
4.2	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag.11
4.3	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag.12
5.	FORMAZIONE E INFORMATIVA	pag.13
5.1	FORMAZIONE DEL PERSONALE	pag.13
5.2	INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS	pag.13
6.	SISTEMA SANZIONATORIO	pag.13
7.	VERIFICHE PERIODICHE	pag.14
8.	MODELLO E CODICE ETICO	pag.14

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI.

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate Enti), un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati. La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

I punti chiave del Decreto riguardano:

a) le persone coinvolte nella commissione del reato, che sono:

- 1 persone fisiche che rivestono posizioni c.d. "apicali" (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che ne esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
- 2 persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopra indicati;

b) la tipologia di reati prevista, che riguarda quelli contro la Pubblica Amministrazione, ed in particolare:

- 1 indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.),
- 2 truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- 3 truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- 4 frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- 5 corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- 6 corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- 7 corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- 8 istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- 9 concussione (art. 317 c.p.);
- 10 malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- 11 corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- 12 peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità Europea e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.).

c) e, successivamente, in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legge n. 350 del 25 settembre 2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", i reati dell'art. 25-bis del Decreto, vale a dire:

- 1 falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- 2 alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- 3 spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- 4 spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- 5 falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- 6 contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- 7 fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- 8 uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

d) e, in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002, recante la "Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001,

n. 366”, i c.d. “reati societari” così come configurati dall’art. 3 del citato D. Lgs. 61/2002 e dall’art. 25-ter del Decreto, vale a dire:

- 9 2628 c.c.);
- 10 operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- 11 formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- 12 indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- 13 illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
- 14 aggio (art. 2637 c.c.);
- 15 ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- 16 con la L. n. 262 del 2005 si aggiunge l’omessa comunicazione del conflitto di interessi.

- e) e, successivamente alla promulgazione ed entrata in vigore della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, recante la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, i c.d. reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.
- f) nonché, a seguito della legge n. 228 del 11/08/2003 art. 5 i reati contro la personalità individuale previsti all’art. 25 quinquies del decreto 231/2001.
- g) e, conseguentemente alla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, i reati amministrativi di *market abuse*, previsti dall’art 25-sexies del D.Lgs 231/2001.
- h) La legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha, inoltre, introdotto l’art. 25 quater 1 del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell’Ente nell’ipotesi che sia integrata la fattispecie di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis cod. pen.).
- i) e la fattispecie dei reati collegati al crimine organizzato transnazionali, con la promulgazione della Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale, come di seguito individuati:
- Reati di associazione
 - Associazione per delinquere (art. 416 Cod. Pen.)
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis Cod. Pen.)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del DPR n. 43/1973)

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990)

- Reati di traffico di migranti
 - Traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n. 286/1998)
- Reati di intralcio alla giustizia
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. Pen.)
 - Favoreggiamento personale (art. 378 Cod. Pen.)

j) e, con il D.Lgs.81/2008 che ha modificato l'art.25-septies del D.Lgs.231/2001, già introdotto con la L.123/2007, viene estesa la responsabilità degli enti agli illeciti connessi alla violazione di norme di sicurezza e antinfortunistiche, con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime del codice penale, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

k) e, con il D.Lgs.192/2006, viene incluso nel campo dei reati anche l'abbandono di rifiuti;

l) e, con la L.n. 48 del 2008 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, adottata a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato definitivamente il 27 febbraio 2008, viene aggiunto l'art.24-bis al D.Lgs.231/2001, relativo ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati (inclusi i cosiddetti "cyber reati");

m) e, infine, il D.Lgs. 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ha inserito nel Decreto, ai sensi dell'articolo 63 comma 3, l'art. 25-octies che estende l'elenco dei reati-presupposto a

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

1.2 AZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ CHE IL DECRETO CONSIDERA ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'articolo 6 del Decreto prevede una forma specifica di esimento dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- b) ha affidato, ad un organo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficacia osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito fraudolentemente;
- d) non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'organismo di vigilanza.

Il Decreto prevede inoltre che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono porsi l'obiettivo del giudizio di idoneità, da parte dell'autorità giudiziaria, che conduca all'"esonero" di responsabilità dell'ente.

E' infine previsto che, negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2. SANZIONI APPLICABILI

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

 HCS Group	Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01	Pagina 8
---	---	------------

- i. sanzioni pecuniarie;
- ii. sanzioni interdittive;
- iii. confisca;
- iv. pubblicazione della sentenza.

In particolare le principali sanzioni interdittive, peraltro applicabili ai soli reati di cui agli articoli 24, 25, 25-bis e 25-quater del Decreto, concernono:

- i. l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- ii. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- iii. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- iv. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per completezza, si ricorda che l'art. 23 del Decreto punisce l'inosservanza delle sanzioni interdittive, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

3. MODELLO ADOTTATO DA HCS Group Italia S.r.L.

3.1 MOTIVAZIONI DI HCS GROUP ITALIA S.R.L. ALL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

HCS Group Italia Srl (di seguito anche "HCS"), al fine di sempre più assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno adottare un modello di organizzazione e di gestione in linea con le prescrizioni del Decreto (di seguito "Modello").

HCS ritiene che l'adozione di tale Modello, unitamente alla emanazione del Codice Etico, costituiscano, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti di HCS e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Fornitori, Partner, Investitori, ecc.). Tutto ciò affinché i suddetti soggetti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira HCS nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

HCS ha predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal Decreto e dalle Linee Guida formulate da Confindustria in data 7 marzo 2002 ed integrate in data 3 ottobre 2002, 24 maggio 2004 e 31 marzo 2008.

I soci di HCS in data 19 maggio 2022 hanno deliberato la nomina del nuovo Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) chiamando a far parte dello stesso: il socio Dott. Ivan Paloscia e la socia Dott.ssa Claudia Spognardi che assumono anche il ruolo di responsabili Organizzazione e Internal Audit.

3.2 FINALITÀ DEL MODELLO

Il Modello predisposto da HCS si fonda sulla implementazione di un sistema di procedure organizzative operative e di attività di controllo che nella sostanza:

- a) individuano le aree/processi di possibili rischi nell'attività aziendale, con particolare riguardo a quelli che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto, ne valutano l'impatto economico, lo verificano e lo documentano (Risk Management);
- b) definiscono un sistema diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - i. un sistema normativo composto da un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali, e da procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nei settori "sensibili";
 - ii. un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - iii. la definizione di strutture organizzative coerenti idonee, fra l'altro, a controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta divisione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- c) individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;
- d) attribuiscono ad un organismo di vigilanza specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

Le finalità del Modello sono pertanto quelle di:

- a) prevenire e ragionevolmente limitare i rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alle eventuali condotte illegali;
- b) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di HCS, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di HCS;
- c) ribadire che HCS non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui HCS intende attenersi.

3.3 STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello si compone di una “Parte Generale” e di singole “Parti Speciali” relative al Codice Etico adottato da HCS, alla articolazione dei poteri ed al sistema delle deleghe vigente in HCS, al sistema sanzionatorio, nonché alle diverse tipologie di reato previste dal Decreto.

Il Modello è stato così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la “Parte Generale” contiene la formulazione di principi di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le diverse “Parti Speciali”, in considerazione del loro particolare contenuto, sono suscettibili invece di costanti aggiornamenti. Inoltre, l’evoluzione legislativa – quale ad esempio una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto – potrà rendere necessario la integrazione del Modello con ulteriori “Parti Speciali”.

In considerazione di quanto sopra, l’Organismo di Vigilanza ha il compito di adottare ogni tipo di provvedimento affinché i soci di HCS provvedano ad operare simili aggiornamenti ed integrazioni delle singole “Parti Speciali”.

Il Modello si applica alla società HCS Group Italia Srl.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 IDENTIFICAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

I soci della società con l’approvazione del Modello Organizzativo in esame hanno conferito all’OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art.6 del D. Lgs. 231/2001.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l’Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti che gli competono, si avvarrà del supporto di quelle altre funzioni aziendali di HCS che di volta in volta si rendessero utili per il perseguimento dei propri fini, e, se del caso, di professionisti e strutture di comprovata esperienza, al fine di integrare e completare le competenze necessarie all’Organismo di Vigilanza stesso per garantire il proprio corretto funzionamento.

4.2 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

All’organismo di vigilanza è affidato il compito di:

- vigilare sull’effettiva applicazione del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all’interno dell’azienda corrispondano al modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto;
- verificare l’efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati;

- aggiornare il Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali ed alle modifiche della struttura aziendale.

In particolare l'OdV dovrà periodicamente, almeno su base annuale, identificare le aree di rischio aziendali attraverso una valutazione congiunta con le funzioni operative che a questo scopo forniranno tutto il supporto necessario. Nel corso dell'esercizio, l'OdV dovrà predisporre dei test sull'effettivo funzionamento dei controlli previsti dalle procedure aziendali e verificherà il rispetto del codice etico. I suddetti controlli saranno effettuati a campione su specifiche aree dell'azienda fermo restando che le aree ritenute maggiormente a rischio dovranno comunque essere soggette a monitoraggio.

Qualora emerga che le procedure aziendali non vengano rispettate e quindi non possano garantire comportamenti non voluti, l'OdV ha il compito di adottare tutte le iniziative necessarie per correggere la situazione sollecitando i responsabili di funzione al rispetto del Modello e suggerendo anche eventuali adattamenti operativi.

L'OdV relaziona ai soci e all'Amministratore Unico in merito al piano delle attività che intende svolgere durante l'esercizio, allo stato di avanzamento del programma in corso e alle eventuali problematiche significative scaturite.

4.3 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza nonché l'accertamento delle ragioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni ritenute utili a tale scopo tra cui ad esempio:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati a tale titolo nei confronti dei dipendenti);
- notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- aggiornamenti del sistema delle deleghe;
- comunicazioni della società di revisione riguardanti carenze nel sistema di controllo interno o fatti censurabili.

L'organismo di vigilanza deve ricevere in copia ogni comunicazione di natura straordinaria tra la società ed enti di controllo quali ad esempio la Consob, l'Autorità Tributaria, i NAS, i NOC, la società di revisione, etc.

Viene istituito un indirizzo e-mail dedicato organismo.vigilanza@hcsgroup.it a cui ogni dipendente potrà inviare segnalazioni e notizie relative a commissioni di reato o a comportamenti ritenuti non in linea con le procedure aziendali.

L'OdV dovrà garantire eventuali segnalanti noti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza e la tutela dei diritti della società.

5. FORMAZIONE E INFORMATIVA

5.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Ai fini dell'attuazione del Modello, il Direttore Generale gestisce la formazione del personale in cooperazione con l'OdV.

La formazione sarà effettuata secondo le modalità che seguono.

Personale dirigente e con funzioni di rappresentanza

L'Amministratore Unico e l'OdV definiranno degli incontri almeno su base annuale durante i quali illustreranno il D.lgs. 231/2001 e spiegheranno quali sono state le attività di HCS Group Italia Srl per allinearsi alla norma e per evitare comportamenti non voluti. L'Amministratore Unico e/o l'OdV forniranno tutta la documentazione di supporto e chiarimento relativo al D.lgs. 231/2001 ai neo assunti e a chi ne farà richiesta.

Altro personale

Tutto il personale di HCS Group Italia Srl dovrà essere informato con riguardo al Codice Etico ed alle procedure aziendali di competenza. In particolare all'atto dell'assunzione dovrà essere fornito al neo assunto il codice etico ed una informativa sul D.lgs. 231/2001. I direttori di funzione hanno la responsabilità di istruire il personale per il corretto rispetto delle procedure. A questo fine potranno avvalersi della collaborazione dell'OdV.

5.2 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Il Direttore Generale, i direttori di funzione con l'ausilio dell'OdV si attiveranno per informare collaboratori esterni e partners con riguardo al codice etico e alle procedure aziendali che interessano il D.Lgs. 231/2001.

6. SISTEMA SANZIONATORIO

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte da HCS in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

In particolare, HCS si avvale di un sistema sanzionatorio (di seguito il "Sistema Sanzionatorio") che:

- 1) è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari;
- 2) individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- 3) prevede una apposita procedura di irrogazione delle suddette sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del Sistema Sanzionatorio;
- 4) introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

HCS Group Italia Srl ha redatto ed applicato il Sistema Sanzionatorio conformemente ai principi di cui sopra, il quale forma parte integrante e sostanziale del Modello come Parte Speciale "C".

7. VERIFICHE PERIODICHE

Il Modello Organizzativo sarà sottoposto durante l'anno a verifiche di conformità che prevedono l'analisi ed il controllo di specifiche aree di attività aziendale ritenute a rischio. Nel corso dell'anno inoltre, al fine di confermare la validità del Modello, se del caso, sarà aggiornata la lista delle aree aziendali a rischio reato.

Sulla base di tali verifiche verrà predisposto un rapporto da presentare ai soci di HCS che evidenzia le problematiche riscontrate e ne individui le azioni correttive da intraprendere d'intesa con il Comitato per il Controllo Interno.

8. MODELLO E CODICE ETICO

Il Modello ed il Codice Etico sono due strumenti complementari ed integrati, in modo da formare un corpus di norme interne che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale, di cui:

- 1) il Modello risponde alle prescrizioni contenute nel Decreto e tende pertanto a prevenire quelle particolari tipologie di rischi/reati previsti dal Decreto stesso, attraverso la predisposizione di regole specifiche;
- 2) il Codice Etico è stato adottato da HCS Group Italia Srl per comunicare a tutti i soggetti cointeressati i principi di deontologia aziendale cui HCS fa costante riferimento nell'esercizio delle sue attività imprenditoriali.



HCS GROUP

Parte Speciale “A”

CODICE ETICO

PARTE SPECIALE "A"

CODICE ETICO

HCS Group Italia Srl

A.1 PREMESSA

A.2 MISSIONE E VISIONE ETICA

A.3 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

A.4 PRINCIPI E NORME DI RIFERIMENTO

A.4.1 RISPETTO DELLA LEGGE

A.4.2 ONESTÀ E CORRETTEZZA

A.4.3 CENTRALITÀ DELLA PERSONA

A.4.4 IMPARZIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

A.4.5 TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL'INFORMAZIONE

A.4.6 REGISTRAZIONI CONTABILI

A.4.7 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

A.4.8 PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

A.4.9 CORPORATE GOVERNANCE

A.4.10 RISORSE UMANE

A.4.11 CLIENTI

A.4.12 FORNITORI

A.4.13 AMBIENTE

A.4.14 COLLETTIVITÀ

A.4.15 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AUTORITÀ GARANTI

A.4.16 ISPEZIONI E CONTROLLI

A.5 DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

A.6 DISPOSIZIONI FINALI

A.1 PREMESSA

HCS Group Italia Srl, al fine di definire con chiarezza e trasparenza l'insieme dei principi ai quali la Società si ispira per raggiungere i propri obiettivi, ha predisposto il Codice Etico, la cui osservanza è imprescindibile per il corretto funzionamento, affidabilità, reputazione ed immagine della Società stessa e che costituiscono i fondamenti per il successo e lo sviluppo attuale e futuro.

Le diverse attività devono, quindi, essere conformi ai principi espressi in questo Codice Etico.

HCS Group Italia Srl riconosce l'importanza della responsabilità etico - sociale nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e si impegna al rispetto dei legittimi interessi dei propri stakeholder e della collettività in cui opera ⁽¹⁾. Contestualmente richiede a tutti i dipendenti e a tutti coloro che cooperano all'esercizio dell'impresa il rispetto delle regole aziendali e delle norme stabilite nel presente Codice.

A.2 MISSIONE E VISIONE ETICA

L'obiettivo principale riconosciuto e perseguito è la creazione di valore per gli azionisti, cui sono orientate le strategie e la gestione operativa.

HCS Group Italia Srl intende mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i propri stakeholder e perseguire i propri obiettivi ricercando il migliore contemperamento degli interessi coinvolti, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e dei principi di onestà, imparzialità, affidabilità, lealtà, correttezza, trasparenza e buona fede.

A.3 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

Il presente Codice Etico si applica a HCS Group Italia Srl. I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per gli amministratori, i dipendenti e tutti coloro che operano con la Società sulla base di un rapporto contrattuale. Tutti i predetti soggetti, nel seguito sono collettivamente definiti "destinatari".

In particolare, i soci di HCS Group sono tenuti ad ispirarsi ai principi del Codice, nel fissare gli obiettivi, nel proporre gli investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla Società; del pari i dirigenti, nel dare concreta attuazione all'attività di direzione dell'impresa, dovranno ispirarsi ai medesimi principi, sia all'interno dell'azienda, rafforzando così la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione, sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con l'azienda stessa.

¹ Sono definiti *stakeholder* gli azionisti, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori, i clienti, i fornitori e i partner di affari. In senso allargato sono inoltre stakeholder tutti quei singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti ed indiretti delle attività di HCS Group

I dipendenti ed i collaboratori, nonché i partner in relazioni d'affari e tutti coloro che intrattengono rapporti contrattuali con HCS, sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice.

La Società si impegna a divulgare il Codice Etico presso i destinatari mediante apposite attività di comunicazione.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico, vengono predisposti e realizzati piani periodici di comunicazione volti a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche contenuti nel Codice.

Al fine di favorire la piena applicazione del Codice, HCS Group Italia Srl ha provveduto alla identificazione di un Organismo di Vigilanza che, nell'ambito delle responsabilità previste dalle disposizioni legislative vigenti, provvede anche a:

- monitorare l'applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l'accoglimento delle eventuali segnalazioni;
- esprimere pareri vincolanti in merito all'eventuale revisione delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantire la coerenza con il Codice Etico;
- provvedere, ove necessario, alla revisione periodica del Codice;
- segnalare eventuali violazioni del Codice e proporre idonee misure sanzionatorie.

La Società provvede a stabilire idonei canali di comunicazione attraverso i quali i destinatari possano rivolgere le proprie segnalazioni. In ogni caso, tutti i destinatari possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza che assumerà i provvedimenti del caso garantendo la necessaria riservatezza dell'identità del segnalante.

In caso di accertata violazione del Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza riporterà la segnalazione e gli eventuali suggerimenti e/o sanzioni ritenuti necessari all'Amministratore Unico e, nei casi più significativi, ai soci.

A.4 PRINCIPI E NORME DI RIFERIMENTO

A.4.1 RISPETTO DELLA LEGGE

HCS Group Italia Srl riconosce come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi dove opera.

A.4.2 ONESTÀ E CORRETTEZZA

I rapporti con gli stakeholder sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

L'onestà rappresenta il principio fondamentale e costituisce elemento imprescindibile della gestione aziendale.

A.4.3 CENTRALITÀ DELLA PERSONA

La Società promuove il rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona.

Garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri. Non tollera richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge ed il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

HCS Group Italia Srl sostiene e rispetta i diritti della persona in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU.

A.4.4 IMPARZIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

HCS si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder.

A.4.5 TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL'INFORMAZIONE

HCS si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente tutti gli stakeholder circa la propria situazione ed il proprio andamento, senza favorire alcun gruppo d'interesse o singolo individuo.

A.4.6 REGISTRAZIONI CONTABILI

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere riscontro in una registrazione contabile adeguata e deve essere possibile la verifica del relativo processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni ed individuano chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

A.4.7 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

La Società assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali.

Tutte le informazioni a disposizione di HCS Group Italia Srl vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati.

A tal riguardo ogni dipendente ed ogni collaboratore dovranno:

- determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di quanto prescritto dalla vigente normativa e dalle relative procedure aziendali;
- acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle loro funzioni;
- conservare tali dati in modo da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;
- comunicare e divulgare i dati nell'ambito delle procedure stabilite ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata.

A.4.8 PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

HCS opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi della Società stessa. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono conflitto di interessi:

- la cointeressenza – palese od occulta – del dipendente e loro collaboratori e loro familiari in attività di fornitori, clienti, concorrenti;
- la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli della Società;
- l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi della Società;
- lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opera, prestazioni intellettuali) presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi della Società.

L'amministratore ispira il proprio comportamento al dovere di informativa dei soci di HCS e provvede a ogni interesse o vantaggio di natura patrimoniale che essi o i loro familiari possano trarre da operazioni sottoposte all'esame dell'assemblea dei soci, nell'ottica di consentirne la più adeguata motivazione circa la convenienza per la Società, e prestando particolare riguardo all'obbligo di corretta ed equilibrata gestione societaria e imprenditoriale delle società assoggettate a direzione e coordinamento.

La direzione amministrativa di HCS Group Italia Srl trasmette all'Organismo di Vigilanza l'elenco di tutte le operazioni effettuate dalla società con parti correlate.

A.4.9 CORPORATE GOVERNANCE

HCS Group Italia S.r.L. crea le condizioni affinché la partecipazione dei soci alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, promuove la completezza di informazione e tutela il loro interesse.

Il sistema di corporate governance adottato è conforme a quanto previsto dalla legge ed è principalmente indirizzato a:

- assicurare la regolarità delle operazioni di gestione;
- controllare i rischi;
- realizzare la massima trasparenza nei confronti degli stakeholder dell'impresa;
- rispondere alle aspettative legittime dei soci;
- evitare qualsiasi tipo di operazione in pregiudizio dei creditori e degli altri stakeholder.

A.4.10 RISORSE UMANE

HCS riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca.

Pertanto la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione si ispira al rispetto dei diritti dei lavoratori ed alla piena valorizzazione del loro apporto nell'ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita professionale. Non sono ammessi comportamenti che, anche indirettamente, possano costituire delitti contro la personalità individuale previsti dal codice penale e dall'art. 25 quinquies del d.lgs. 231/2001.

La Società si impegna inoltre a consolidare ed a diffondere una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, al fine di preservarne la salute e la sicurezza.

A tutti i dipendenti e collaboratori si richiede di impegnarsi ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti con il contratto di lavoro e quanto previsto dal presente Codice Etico, assicurando le prestazioni dovute e il rispetto degli impegni assunti nei confronti della Società.

A.4.11 CLIENTI

La nostra missione è di fornire ai nostri clienti un'assistenza sanitaria e sociale di alta qualità ad un costo competitivo.

I clienti sono trattati in modo da preservare la loro dignità, autonomia, autostima e diritti civili.

I clienti e, quando appropriato, le loro famiglie sono tenuti informati circa l'andamento delle cure e sono coinvolti nella valutazione delle decisioni più rilevanti.

Fa parte degli impegni di HCS Group Italia Srl promuovere l'educazione sanitaria e la prevenzione delle malattie quale parte dello sforzo per migliorare la qualità della vita dei nostri clienti e della comunità.

Con riguardo alla riservatezza, la raccolta di informazioni mediche sui pazienti è esclusivamente finalizzata alle cure e all'assistenza; la Società è consapevole della natura di

tali informazioni e si impegna a mantenerle confidenziali a meno che l'uso delle stesse non sia di diretta utilità per il paziente o richiesto dalla legge.

Il comportamento nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

Coerentemente con i principi di imparzialità e pari opportunità la Società si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti, a fornire prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative del cliente e ne tutelino la sicurezza e l'incolumità; ad attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie, commerciali o di qualsiasi altro genere.

Il dipendente o il collaboratore non deve elargire benefici in denaro o sotto qualsiasi altra forma a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire interessi della Società. Fanno eccezione solo gli omaggi di modico valore offerti in occasione di specifici eventi (festività, convegni, ecc..) nel rispetto delle procedure aziendali vigenti.

A.4.12 FORNITORI

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato. In dettaglio il dipendente non dovrà:

- ricevere alcuna forma di corrispettivo da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;
- subire alcuna forma di condizionamento da parte di terzi estranei al Gruppo, e dal medesimo a ciò non autorizzati, per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa.

Il dipendente o il collaboratore che riceva omaggi, o altra forma di beneficio, non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detto omaggio, o altra forma di beneficio, ed informarne il proprio superiore e l'Organismo di vigilanza.

A.4.13 AMBIENTE

HCS Group Italia Srl contribuisce in maniera costruttiva alla sostenibilità ecologica in tutte le proprie attività, in considerazione dei diritti delle generazioni future.

Le strategie e la gestione operativa sono improntate ai principi dello sviluppo sostenibile, con una continua attenzione affinché lo svolgimento delle attività venga effettuato nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica, in conformità alle direttive nazionali ed internazionali in materia.

A.4.14 COLLETTIVITÀ

HCS Group Italia Srl è consapevole degli effetti della propria attività sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività e pone attenzione, nel proprio operato, a contemperarne gli interessi.

Per questo motivo, intende condurre ogni attività nel rispetto delle comunità locali e nazionali.

La Società ritiene che il dialogo con le associazioni cui partecipa sia di importanza strategica per un corretto sviluppo delle proprie attività ed intende cooperare con esse nel rispetto dei reciproci interessi.

Per quanto attiene i rapporti con partiti politici, loro rappresentanti o candidati, la Società si attiene rigorosamente al rispetto delle normative applicabili.

HCS considera con favore e, nel caso, fornisce sostegno ad iniziative sociali e culturali anche mediante contributi a fondazioni le cui attività siano orientate alla promozione della persona ed al miglioramento della qualità di vita. Tali contributi dovranno essere erogati in modo rigorosamente conforme alla legge e alle disposizioni vigenti e adeguatamente documentati.

A.4.15 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AUTORITÀ GARANTI

L'assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche non può in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Società ed è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Per questo motivo è necessario che venga raccolta e conservata la documentazione relativa ai contatti con la Pubblica Amministrazione.

La Società, attraverso i propri dipendenti o rappresentanti, non deve promettere od offrire a pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, denaro, beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi o gli interessi della Società, o anche per compensare o ripagare per un atto del loro ufficio né per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.

Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità, o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità), sono consentiti soltanto se di modico valore e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo ed imparziale, come atti destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio. In ogni caso tali atti devono essere sempre autorizzati ed adeguatamente documentati.

E' vietata qualsiasi attività diretta o anche attraverso interposta persona, finalizzata a influenzare l'indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società.

Qualsiasi dipendente o collaboratore che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, deve immediatamente riferirne all'Organismo di Vigilanza ovvero al proprio referente aziendale, se soggetto terzo.

Le Società si impegna alla piena e scrupolosa osservanza delle regole emesse dalle Authority regolatrici del mercato ed a fornire tempestivamente le informazioni richieste dall'autorità antitrust e dagli altri organi di regolazione nell'esercizio delle loro funzioni.

A.4.16 ISPEZIONI E CONTROLLI

Periodicamente vengono effettuati controlli dalle strutture pubbliche sulle attività svolte. Ogni dipendente e/o collaboratore deve rispondere con la massima trasparenza ed accuratezza e si impegna a non distruggere, alterare o nascondere documenti sia nella fase preparatoria all'ispezione sia nel corso della stessa.

A.5 DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del Codice Civile. Le violazioni delle norme del Codice Etico potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potranno comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti.

L'osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con la Società. La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

HCS Group Italia Srl si impegna a prevedere e ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

A.6 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Codice Etico, ricognitivo della prassi aziendale, sarà approvato dai soci di HCS Group Italia S.r.L.. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dai soci stessi e diffusa tempestivamente ai destinatari.



HCS GROUP

Parte Speciale “B”

ARTICOLAZIONE DEI POTERI E SISTEMA DELLE DELEGHE

B.1 ARTICOLAZIONE DEI POTERI E SISTEMA DELLE DELEGHE

Attività	Limite per operazione €	Firma congiunta	Firma disgiunta	Soci
Poteri necessari per la definizione e l'attuazione della politica societaria e di bilancio, delle strategie e delle politiche sanitarie, della politica finanziaria, commerciale e dello sviluppo; nonché tutti i poteri necessari per rappresentare la società innanzi alla Pubblica Amministrazione; tutti i poteri necessari per nominare procuratori e rilasciare deleghe per la partecipazione in assemblee di società partecipate, nonché tutti i poteri per l'ordinaria gestione dell'azienda e la rappresentanza generale della società.			Amministratore Unico (Johnny Vinella) Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi)	
Rappresentare la Società ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, compreso nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle controllate e collegate, con facoltà di conferire deleghe all'uopo, i seguenti poteri con firma singola per tutta la durata del mandato in corso			Amministratore Unico (Johnny Vinella) Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi)	
Conferire procure speciali e deleghe operative nell'ambito dei poteri conferiti			Amministratore Unico (Johnny Vinella) Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi) Dir. Servizi Informativi (Ivan Paloscia) Dir. Operativa (Johnny Vinella)	
Firmare la corrispondenza e gli atti relativi all'ordinaria amministrazione della Società			Amministratore Unico (Johnny Vinella) Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi) Dir. Servizi Informativi (Ivan Paloscia)	

Attività	Limite per operazione €	Firma congiunta	Firma disgiunta	Soci
			Dir. Operativa (Johnny Vinella)	
<p>Acconsentire, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, alla iscrizione, cancellazione, surroga, posposizione e trasferimento di ipoteche ed altri diritti di garanzia su tutti i beni di proprietà sociale e rinunciare a ipoteche legali; in ogni caso, esonerare i conservatori dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo</p>			<p>Amministratore Unico (Johnny Vinella)</p> <p>Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi)</p> <p>Dir. Servizi Informativi (Ivan Paloscia)</p> <p>Dir. Operativa (Johnny Vinella)</p>	
<p>Compiere tutti gli atti e le operazioni occorrenti per ottenere concessione, licenze e autorizzazioni di natura amministrativa a nome della Società e provvedere a tutti gli adempimenti relativi</p>			<p>Amministratore Unico (Johnny Vinella)</p> <p>Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi)</p> <p>Dir. Servizi Informativi (Ivan Paloscia)</p> <p>Dir. Operativa (Johnny Vinella)</p>	
<p>Accettare, erogare e sottoscrivere finanziamenti infragruppo, sia attivi che passivi</p>			<p>Amministratore Unico (Johnny Vinella)</p> <p>Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi)</p> <p>Dir. Servizi Informativi (Ivan Paloscia)</p> <p>Dir. Operativa (Johnny Vinella)</p>	

Attività	Limite per operazione €	Firma congiunta	Firma disgiunta	Soci
Costituire ed accettare servitù attive e passive di qualsiasi natura			Amministratore Unico (Johnny Vinella) Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi) Dir. Servizi Informativi (Ivan Paloscia) Dir. Operativa (Johnny Vinella)	
Nominare e revocare agenti, rappresentanti e procacciatori d'affari			Amministratore Unico (Johnny Vinella) Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi) Dir. Servizi Informativi (Ivan Paloscia) Dir. Operativa (Johnny Vinella)	
Nominare avvocati e periti			Amministratore Unico (Johnny Vinella) Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi)	
Fare risolvere vertenze da arbitri			Amministratore Unico (Johnny Vinella) Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi)	

Attività	Limite per operazione €	Firma congiunta	Firma disgiunta	Soci
Stipulare transazioni e conciliazioni, anche relativamente alle controversie di cui all'art. 409 c.p.c.	€ 500.000,00 € 1.000.000,00	Amministratore Unico (Johnny Vinella) Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi)	Amministratore Unico (Johnny Vinella) Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi)	
Instaurare o proseguire procedimenti giudiziari di qualsiasi genere o natura e firmare rinunzie ad atti giudiziari in qualunque stato e grado di giudizio			Amministratore Unico (Johnny Vinella) Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi)	
Depositare in nome e per conto della Società domande di registrazione, sia in Italia che all'estero, di diritti di proprietà intellettuale			Amministratore Unico (Johnny Vinella) Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi)	
Poteri di straordinaria amministrazione			Riunione dei soci	
RAPPRESENTANZA				
Rappresentare la Società presso le pubbliche amministrazioni, le aziende di Stato, gli Enti ed Uffici Pubblici e privati in genere			Amministratore Unico (Johnny Vinella)	
Rappresentare la Società dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative della Repubblica, nessuna esclusa, con facoltà di stare in giudizio			Amministratore Unico (Johnny Vinella)	

Attività	Limite per operazione €	Firma congiunta	Firma disgiunta	Soci
Rappresentare la Società nella partecipazione a gare, appalti e trattative private e presentare offerte a pubblici incanti e licitazioni private, anche se indetti dalla pubblica amministrazione, ed adempiere a tutte le formalità relative, ivi comprese quelle successive alla eventuale aggiudicazione	€ 500.000,00 € 1.000.000,00	Amministratore Unico (Johnny Vinella) Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi)	Amministratore Unico (Johnny Vinella) Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi)	
Rappresentare la Società nelle procedure fallimentari, fare istanze per dichiarazioni di fallimento, proporre i crediti relativi, intervenire e votare nelle adunanze dei creditori, aderire a concordati, accettare riparti e liquidazioni			Amministratore Unico (Johnny Vinella) Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi)	
Rappresentare la Società in tutte le pratiche, senza eccezioni di sorta, relative ad imposte, tasse, oneri, tributi di qualsiasi genere e denominazione, con facoltà di stipulare concordati, sottoscrivere e presentare ricorsi sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale			Amministratore Unico (Johnny Vinella) Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi)	
Rappresentare la Società davanti alle associazioni sindacali dei lavoratori			Amministratore Unico (Johnny Vinella)	
CONTRATTI				
Stipulare, accettare, modificare e risolvere, con qualsiasi terzo, contratti	€ 500.000,00		Amministratore Unico (Johnny Vinella)	

Attività	Limite per operazione €	Firma congiunta	Firma disgiunta	Soci
di qualsiasi genere o natura (ad eccezione di quelli aventi ad oggetto beni immobili e partecipazioni in società o enti di qualsiasi genere o natura)	€ 1.000.000,00	Amministratore Unico (Johnny Vinella) Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi)	Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi)	
Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per l'erogazione di servizi sanitari e sociosanitari, modificarle, risolverle e recederne			Amministratore Unico (Johnny Vinella)	
Stipulare, accettare, modificare e risolvere contratti di assicurazione			Amministratore Unico (Johnny Vinella) Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi)	
Sottoscrivere contratti di copertura dal rischio tassi di interesse			Amministratore Unico (Johnny Vinella) Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi)	
Sottoscrivere contratti derivati con lo scopo esclusivo di copertura dal rischio tassi (ed esclusa quindi ogni finalità speculativa) con riferimento ai finanziamenti in essere o a finanziamenti che dovessero essere in futuro sottoscritti			Amministratore Unico (Johnny Vinella) Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi)	

Attività	Limite per operazione €	Firma congiunta	Firma disgiunta	Soci
Girare all'incasso effetti cambiari, vaglia postali e telegrafici emessi o girati da terzi a favore della Società, girare a Banche per l'accredito al conto della Società assegni di conto corrente, assegni circolari, vaglia cambiari emessi o girati da terzi a favore della Società			Amministratore Unico (Johnny Vinella) Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi)	
Far protestare cambiari, vaglia cambiari, assegni e provvedere alla relativa esecuzione, mobiliare ed immobiliare			Amministratore Unico (Johnny Vinella) Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi)	
Esigere somme da privati o da uffici statali, da istituti di credito e da soggetti terzi in genere, rilasciando le relative quietanze e liberazioni			Amministratore Unico (Johnny Vinella) Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi) Dir. Servizi Informativi (Ivan Paloscia) Dir. Operativa (Johnny Vinella)	
PERSONALE				
Assumere, promuovere, licenziare, adottare provvedimenti disciplinari, fissare le condizioni contrattuali e conferire gli opportuni poteri al personale dipendente tutto, compreso il personale dirigente			Amministratore Unico (Johnny Vinella) Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi)	
PROCURE "SPECIALI" E DELEGHE				
Delega in ordine alla sicurezza e all'igiene del lavoro, all'ecologia e prevenzione incendi, con procura			Amministratore Unico	

Attività	Limite per operazione €	Firma congiunta	Firma disgiunta	Soci
<p>generale allo scopo, affinché in nome della società mandante, compia tutti gli atti ed espleti tutte le funzioni per provvedere direttamente a quanto dal procuratore stesso ritenuto necessario ed utile per il costante rispetto, adeguamento ed aggiornamento alla normativa ed alle regole di buona tecnica nelle sopra indicate materie</p> <p>Rappresentanza, ad ogni effetto, della Società avanti a tutti gli enti e organi pubblici e privati preposti alle funzioni di vigilanza, verifica e controllo previste, compreso l'INAIL, anche ai fini e per gli effetti di cui al DPR nr.1124/65, sia tutti i più ampi poteri decisionali e di firma</p>			(Johnny Vinella)	

Attività	Limite per operazione €	Firma congiunta	Firma disgiunta	Soci
<p>Procura speciale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquistare anche alle aste pubbliche, acquisire in leasing, vendere e permutare beni mobili di ogni specie, compresi quelli soggetti all'iscrizione in pubblici registri, con o senza privilegi ed altre garanzie - stipulare contratti di prestazione di servizi, nonché conferire incarichi a professionisti o studi professionali necessari per l'esercizio dell'attività sociale di durata e importo determinato - stipulare contratti di utenza e di somministrazione per i servizi di diretto utilizzo della società e di assicurazione per qualsiasi rischio - disporre o trarre sui conti correnti bancari e postali della società, anche allo scoperto nei limiti degli affidamenti accordati - operare per il trasferimento di somme tra i diversi conti correnti bancari e postali della società - girare per lo sconto e per l'incasso, esigere e quietanzare assegni bancari e circolari, cambiali (tratte e pagherò), vaglia postali mandati compresi quelli sulle tesorerie dello Stato, regioni, province e comuni o altro ente pubblico, effetti di commercio firmando i relativi documenti girate e quietanze - costituire e ritirare depositi di ogni genere presso enti pubblici o privati, banche, tesorerie e alla cassa depositi - provvedere agli adempimenti verso istituti previdenziali e assistenziali nonché a quelli per la sicurezza del lavoro e la prevenzione infortuni - firmare la corrispondenza della società e gli altri atti relativi all'esercizio dei poteri attribuiti 	<p>€ 50.000,00</p> <p>€ 50.000,00</p> <p>€ 50.000,00</p> <p>€ 50.000,00</p> <p>€ 50.000,00</p>		<p>Dir. Amministrazione Finanza e Controllo (Dott.ssa Claudia Spognardi)</p>	



HCS GROUP

Parte Speciale “C”

SISTEMA SANZIONATORIO

PARTE SPECIALE "C"
SISTEMA SANZIONATORIO

C.1 SISTEMA SANZIONATORIO

C.1.1 DIPENDENTI

C.1.2 DIRIGENTI

**C.2 ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE
PRESCRIZIONI DEL MODELLO**

C.2.1 AMMINISTRATORI

C.2.2 COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

C.3 NORMATIVA

C.3.1 LEGGE 300 DEL 20 MAGGIO 1970

**C.3.2 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE
DALLE REALTÀ DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO
ANASTE – TITOLO V**

C.1 SISTEMA SANZIONATORIO

C.1.1 DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione di quanto previsto dal Modello Organizzativo sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni disciplinari vengono applicate indipendentemente da eventuali procedimenti penali, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono autonome rispetto all'illecito che eventuali comportamenti potrebbero determinare.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste al Titolo V (norme comportamentali e disciplinari), articolo 29 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo ANASTE e nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

Tali articoli (successivamente riportati nel paragrafo **NORMATIVA**) descrivono i provvedimenti disciplinari comminabili ed i correlati comportamenti sanzionati secondo una scala di gravità delle infrazioni commesse.

In particolare, con riferimento alle norme contenute nel C.C.N.L. vigente, l'inosservanza, da parte dei lavoratori dipendenti, delle disposizioni e delle procedure previste nel presente Modello Organizzativo può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

1. *RICHIAMO VERBALE O AMMONIZIONE SCRITTA*

Incorre in tali provvedimenti il lavoratore dipendente che violi le disposizioni e le procedure previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione delle informazioni prescritte, di svolgere i necessari controlli, ecc.) o che adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle relative prescrizioni.

2. *MULTA*

Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che violi più volte quanto previsto dal presente Modello ovvero, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, adotti più volte un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta inosservanza delle disposizioni della Società.

3. *SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE*

Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che, nel violare le disposizioni e le procedure previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, o compiendo comunque atti contrari all'interesse di HCS Group arrechi danni

alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo per quanto attiene l'integrità dei propri beni.

4. *LICENZIAMENTO CON PREAVVISO*

Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che, nel compiere delle attività nelle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto Legislativo 231/2001, configurandosi con tale comportamento la determinazione di un danno rilevante o di una situazione di notevole pregiudizio per la Società.

5. *LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO*

Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente e deliberatamente in violazione a quanto previsto dal presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto Legislativo 231/2001, in ciò dovendosi ravvisare un comportamento tale da farne venire meno il rapporto fiduciario con la Società.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra elencate, saranno applicate in relazione:

- a) all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- b) al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- c) alle mansioni del lavoratore;
- d) alla posizione funzionale della persona coinvolta nei fatti costituenti la mancanza;
- e) alle altre particolari circostanze che possono accompagnare la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, la competenza è della Direzione Generale.

C.1.2. DIRIGENTI

Qualora un dirigente nell'espletamento di attività nelle aree a rischio violasse le procedure previste dal presente Modello, oppure adottasse un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare anche nei suoi confronti il sistema sanzionatorio di cui al punto c.1.1, secondo la previsione dell'art. 40 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

C.2 ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

C.2.1 AMMINISTRATORI

In caso di violazione del presente Modello da parte dell'Amministratore di HCS Group Italia S.r.L., verranno informati i soci, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse da Amministratori di società controllate dovrà esserne informato tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di HCS Group che provvederà a riferire agli organi societari competenti per l'adozione delle relative iniziative nell'ambito del Gruppo.

C.2.2 COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori esterni o da Partners in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto Legislativo 231/2001 potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, nonché delle relative norme generali vigenti, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal citato Decreto.

C.3 NORMATIVA

C.3.1 LEGGE 300 DEL 20 MAGGIO 1970

ART. 7 - SANZIONI DISCIPLINARI

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Fermo restando quanto disposto dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.

La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte dei soci.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltagli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.

Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

C.3.2 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REALTÀ DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO ANASTE – TITOLO V

ART. 29 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Indicazione dei provvedimenti disciplinari

In conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 le mancanze della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo alla adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell'Istituto:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 3 ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- licenziamento.

Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari

L'Istituzione non potrà applicare nei confronti della lavoratrice e del lavoratore alcun provvedimento disciplinare ad eccezione del rimprovero verbale senza aver preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano trascorsi 10 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel corso dei quali la lavoratrice ed il lavoratore potranno presentare le loro giustificazioni.

Trascorso il predetto termine di 10 giorni, ove l'Istituzione non abbia ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore o in assenza di giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore, la stessa potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata comunicazione all'interessata o all'interessato.

Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 6 giorni successivi a quello della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte.

Ferma restando la facoltà di adire all'autorità giudiziaria la lavoratrice o il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi anche per mezzo della Organizzazione sindacale alla quale appartenga ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la Direzione Provinciale del Lavoro, di un collegio di conciliazione e di arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro da scegliere di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal Direttore della DPL.

La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte dei soci.

Qualora l'Istituzione non provveda entro 10 giorni dall'invito della Direzione Provinciale del Lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione e parimenti l'arco temporale per l'individuazione del numero delle infrazioni e dei corrispondenti provvedimenti disciplinari è di 2 anni.

Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari

a) Rimprovero verbale

Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale.

b) Rimprovero scritto

E' un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo tre rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice ed il lavoratore, se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore ad un giorno.

c) Multa

Vi si incorre per:

- inosservanza dell'orario di lavoro;
- assenza non giustificata non superiore ad un giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate;
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Istituto, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento;
- irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando abbiano arrecato danno;
- mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo
- assenza ingiustificata alla visita fiscale.

L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS.

Eccezione fatta per il punto 5 la recidiva per due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'Istituto di comminare alla lavoratrice ed al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.

d) Sospensione

Vi si incorre per:

- inosservanza ripetuta per oltre tre volte dell'orario di lavoro;
- assenza arbitraria di durata superiore ad un giorno e non superiore a 3;
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'Istituzione, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
- presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
- abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto 3) del provvedimento di licenziamento;
- insubordinazione verso i superiori;
- irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costituisca recidiva;
- assunzione di un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona;
- rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite
- assenza ingiustificata alla visita fiscale.
- assenze ingiustificate nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie.

La recidiva in provvedimenti di sospensione non prescritti può fare incorrere la lavoratrice ed il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).

e) Licenziamento

Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:

- assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi;
- assenze ingiustificate, ripetute tre volte in un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;
- abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implicino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
- inosservanza delle norme mediche per malattia;
- grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
- danneggiamento volontario alla eventuale attrezzatura affidata;
- litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
- furto nell'Istituzione di beni a chiunque appartenenti;
- esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
- contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione;
- azioni in grave contrasto con i principi dell'Istituzione;
- gravi comportamenti lesivi della dignità della persona
- irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando abbiano arrecato danno e il danno arrecato sia ritenuto grave.

Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto.

L'elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), non è esaustiva e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possano essere ricondotti alle stesse lettere.



HCS GROUP

Parte Speciale “D”

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PARTE SPECIALE "D"

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

D.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

D.2 AREE A RISCHIO

D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

D.4 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTA' DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

D.4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

D.4.2 LE SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO

D.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

D.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 e 25 del Decreto)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli art. 24 e 25 del Decreto.

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'averne distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento in cui si consuma il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano successivamente destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto medesimo, nell'ipotesi in cui un Dipendente od un Agente della società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO O CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ARTT. 318-319 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui all'articolo 319 c.p. anche all'incaricato di un pubblico servizio, nonché le disposizioni di cui all'articolo 318 c.p. alla persona incaricata di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma c.p., ai soggetti specificati nell'articolo 322-bis c.p. stesso.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una società del Gruppo sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro pubblico ufficiale).

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2 N. 1, C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo di finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

D.2 AREE A RISCHIO

I reati considerati presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da includere anche la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri, nonché tutti quei soggetti che possano essere qualificati tali in base alla vigente legislazione ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali). Occorre distinguere tra:

1. aree di attività più specificamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, quest'ultima essendo, nell'accezione sopra precisata, interlocutrice diretta di HCS Group;
2. aree di supporto, tali dovendosi intendere quelle aree di attività caratterizzate dalla gestione di strumenti di tipo principalmente finanziario o che, pur non intrattenendo rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, potrebbero agevolare la commissione di reati nelle aree di attività più specificamente a rischio.

Le prime sono state circoscritte alle seguenti:

 HCS Group	Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01	Pagina 51
---	---	-------------

- a) Gestione Risorse Umane (RU);
- b) Fiscale e Societario (FS);
- c) Amministrazione (AC);
- d) Gestione Relazioni Istituzionali (RI);
- e) Gestione Servizi Generali (SG);
- f) Investor Relations (IR);
- g) Gestione Investimenti (GI).

Le seconde sono state identificate nelle seguenti:

- a) Gestione Risorse Umane (RU);
- b) Pianificazione e Controllo (PC);
- c) Gestione Attività Finanziarie (AF).

In relazione a quanto evidenziato vengono repute attività a rischio o situazioni che necessitano di particolare attenzione da parte di HCS Group:

1. la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti Pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di concessioni, partnership, di immobilizzazioni materiali o finanziarie, ovvero l'esecuzione di operazioni similari caratterizzate dal loro svolgimento in contesti *lato sensu* potenzialmente competitivi;
2. la partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1. in aree geografiche nelle quali esse non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza;
3. la partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1. in associazione con un *Partner* (come ad esempio nel caso di *joint venture* o consorzi);
4. l'assegnazione, ai fini o nell'ambito della partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1., di un apposito incarico di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo;
5. la valutazione degli utenti effettuata dal personale HCS Group, dalle quali dipende la fatturazione della quota sanitaria all'ATS/ASL/USL/Comuni di competenza.
6. la compilazione è tenuta nel Fascicolo Sanitario.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza di HCS Group nel corso delle attività periodica di "risk assessment".

D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

 HCS Group	Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01	Pagina 52
---	---	-------------

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Amministratore Unico, Soci e Dipendenti di HCS Group, nonché da Partner e Collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo (qui di seguito, tutti definiti Destinatari).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto qui prescritto, nonché a quanto previsto nel Codice Etico, al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Pertanto, la presente Parte Speciale sancisce – a carico dell'Amministratore Unico, dei Soci e dei Dipendenti in via diretta ed altresì a carico dei Partners e di tutti i Collaboratori esterni tramite apposite clausole contrattuali – il divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire ex se fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al precedente punto 1., possano comunque potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle riferite ipotesi di reato.

Segnatamente, anche alla luce dei Principi e delle Norme di Riferimento esplicitate nel Codice Etico adottato da HCS Group è fatto divieto di:

- a) creare situazioni ove i Destinatari coinvolti in transazioni siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi di HCS Group;
- b) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri;
- c) effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o regali, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi;
- d) effettuare o promettere, in favore dei Partner, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto associativo con essi costituito;
- e) riconoscere, in favore dei collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
- g) destinare le somme ricevute da detti organismi pubblici a scopi diversi da quelli per i quali erano state concesse.

Ai fini dell'attuazione dei divieti così sanciti:

1. i rapporti con la Pubblica Amministrazione nelle aree di attività più specificamente a rischio di reati devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (qualora esse siano ripetitive);
2. gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese – prestando particolare attenzione alle condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta a procedure competitive – e proposti, verificati e/o approvati da almeno due soggetti distinti appartenenti ad HCS Group;
3. gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito, e proposti, verificati e/o approvati da almeno due soggetti distinti appartenenti ad HCS Group;
4. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
5. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari per il conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura devono contenere elementi assolutamente veritieri;
6. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di dette attività (quali, a titolo esemplificativo, la effettiva destinazione dei fondi ottenuti dallo Stato italiano o da organismi dell'Unione Europea, o il pagamento di fatture) devono porre particolare attenzione alla loro esecuzione e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

D.4 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTÀ DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

D.4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Il processo decisionale afferente le aree di attività a rischio di commissione di reati deve uniformarsi ai seguenti criteri:

- è necessario che ogni operazione a rischio (partecipazione a procedure competitive, di gara o di negoziazione diretta, ovvero richieste allo Stato italiano o ad organismi dell'Unione Europea per il conseguimento di finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura) sia supportata da debita evidenza. In particolare, ciascun soggetto coinvolto nell'esercizio di un'operazione a rischio deve agire in virtù di evidenze scritte che descrivano i profili salienti delle attività o fasi di attività specificamente intraprese o da intraprendere;
- ogni decisione riguardante le operazioni a rischio come sopra individuate deve risultare da un documento scritto, adottato mediante firma congiunta di almeno due soggetti, legittimamente investiti dei relativi poteri deliberati;

- non potrà comunque mai esservi identità soggettiva tra colui che decide in merito allo svolgimento di un'operazione a rischio e colui che effettivamente la pone in essere portandola a compimento;
- del pari non potrà comunque esservi identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono in essere un'operazione a rischio e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie
- ogni acquisto deve essere autorizzato preventivamente dal responsabile a ciò delegato e non può essere pagato in assenza della formale evidenza dell'autorizzazione; gli acquisti ritenuti dal responsabile della contabilità non inerenti all'attività dell'azienda devono essere, prima del pagamento, segnalati al comitato di controllo e all'OdV.

D.4.2 LE SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO

Le singole operazioni a rischio riguardanti le aree di attività già circoscritte devono essere documentate, deliberate, eseguite, finanziate e contabilizzate nel rispetto di procedure conformi ai criteri sopra indicati, opportunamente calibrate in ragione delle dinamiche interne a ciascuna area di attività e comunque formalizzate in distinti protocolli.

In proposito, devono sottoporsi a specifiche prassi operative improntate ai criteri dettagliati nel precedente § 4.1 le seguenti attività, non dovendosi l'elencazione che segue considerare esaustiva:

- identificazione sistematica delle persone fisiche che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione e modalità di tracciatura degli incontri con i funzionari di volta in volta competenti;
- gestione delle spese di rappresentanza e concessione degli omaggi aziendali;
- predisposizione e ripartizione delle risorse economiche e finanziarie;
- sistema di reporting interno;
- acquisto, trasferimento ed alienazione di beni patrimoniali;
- conferimento di incarichi di Consulenza o di Prestazione di Servizi;
- valutazione dell'ospite;
- rendicontazioni (es. rispetto degli standard organizzativi).

D.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la Pubblica Amministrazione sono i seguenti:

- a) proporre che venga predisposta una procedura specifica per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



HCS GROUP

Parte Speciale “E”

REATI SOCIETARI

PARTE SPECIALE "E"

REATI SOCIETARI

- E.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)**

- E.2 ATTIVITA' A RISCHIO**

- E.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

- E.4 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTÀ DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI**
 - E.4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI**

- E.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

E.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “E”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nell’art. 25-ter del Decreto.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

Tale reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di una società espongono – nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico – fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, informazioni, la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene e quando la condotta in discorso è da essi tenuta con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, mentre è esclusa se le falsità od omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, ovvero una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Si noti che la fattispecie in esame è un reato di pericolo che si perfeziona con la semplice condotta descritta nella previsione normativa.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART. 2622 C.C.)

Tale reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di una società, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori esponendo – nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico – fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, informazioni, la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Analogamente alla previsione di cui al punto precedente, la punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di

terzi, mentre è esclusa se le falsità od omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, ovvero una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Trattasi di un reato di danno di natura delittuosa che si differenzia dal reato di cui all'art. 2621 c.c. per il fatto che ai fini della sua integrazione è necessario che alla condotta illecita del soggetto attivo del reato sia seguito un danno in pregiudizio del soggetto passivo.

FALSO IN PROSPETTO (ART. 2623 C.C.)²

Il reato in esame si configura in capo a chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari.

FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE (ART. 2624 C.C.)

La fattispecie di reato in esame si configura quando i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni medesime, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni riguardanti la predetta situazione.

La pena è maggiore qualora la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

² La legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha abrogato la precedente fattispecie di cui all'art. 2623 c.c. e contestualmente ha inserito il reato di "falso in prospetto" all'interno del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 173-bis). In seguito alla citata traslazione, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01; le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamati dall'abrogato art. 2623 c.c. possono, peraltro, ora assumere rilevanza quali "false comunicazioni sociali" di cui agli art. 2621 e 2622 c.c., qualora ne ricorrano tutti i presupposti richiesti da tali articoli.

Il reato è comunque riportato nel Modello Organizzativo in quanto è ancora annoverato tra i reati del D.Lgs. 231/01, anche se non più imputabile all'Ente.

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Commettono il reato in esame gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione.

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Il reato si configura quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci, ovvero li liberano dall'obbligo di eseguirli.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Il reato si configura in capo agli amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Commettono il reato in esame gli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio afferente l'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Il reato in esame si configura quando gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

FORMAZIONE FITIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Tale ipotesi di reato mira a tutelare la integrità del capitale sociale, punendo gli amministratori ed i soci conferenti che formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale

attraverso l'attribuzione di azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura e dei crediti ovvero del patrimonio sociale nel caso di trasformazione.

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il liquidatore cagioni un danno ai creditori sociali per aver ripartito i beni della società tra i soci prima ancora di aver soddisfatto i creditori sociali stessi ovvero di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.

Il reato si estingue se prima del giudizio ai creditori venga rifiuto il danno dagli stessi patito a seguito della suddetta condotta illecita.

ILLECITA INFLUENZA SULLA SOCIETÀ (ART.2636 C.C.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e/o i responsabili della revisione a fronte di una dazione di denaro o di altra utilità compiono od omettono atti del loro ufficio cagionando un danno alla società.

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Tale ipotesi di reato punisce la condotta di colui che diffonde delle notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o in genere altri artifici idonei ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno, ovvero ad incidere in maniera significativa sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità di banche o gruppi bancari.

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

Tale fattispecie criminale intende sanzionare la condotta degli amministratori, direttori generali, sindaci e/o liquidatori di società, ovvero di altri enti, nonché di tutti gli altri soggetti che – in virtù di disposizioni di legge – sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ovvero sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni da rivolgersi ex legge alle autorità di vigilanza:

- espongono fatti non corrispondenti al vero – ancorché oggetto di valutazioni – relativamente alla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle società o degli enti sottoposti alla attività di vigilanza, ovvero
- occultano in tutto od in parte, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti sempre la situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle società o degli enti sottoposti alla attività di vigilanza.

Ai fini della punibilità è altresì richiesto che la condotta venga posta in essere al fine di ostacolare l'attività di vigilanza.

La norma punisce altresì la condotta degli amministratori, direttori generali, sindaci e/o liquidatori di società od altri enti, nonché dei soggetti che – in virtù delle disposizioni di legge – sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza o sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi modo (a titolo esemplificativo si parla di omissione di comunicazioni dovute) ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle preposte autorità pubbliche.

E. 2 ATTIVITA' A RISCHIO

Ai fini della presente Parte Speciale “E”, tenuto conto delle attività concretamente svolte da HCS Group per il perseguimento del proprio oggetto sociale nonché delle verifiche poste in essere dalla Società di revisione del bilancio, le attività reputate a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-ter del Decreto sono state identificate nelle seguenti:

- a) per quanto concerne i reati di cui agli artt. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) e 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori), tutte le attività riguardanti il processo di redazione del bilancio e delle relazioni annuali ed infrannuali (relazioni trimestrali, semestrali, nota integrativa e relazione sulla gestione);
- b) relativamente al reato di cui all'art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve), tutte le attività riguardanti il processo di distribuzione di utili e/o riserve in conformità agli obblighi di legge;

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza di HCS Group nella sua attività di mantenimento del Modello Organizzativo.

E. 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere nell'interesse di HCS Group da Amministratori, Direttori Generali o Liquidatori o da Persone sottoposte alla loro vigilanza (qui di seguito, tutti definiti Destinatari).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari ora individuati adottino regole di condotta conformi a quanto qui prescritto, nonché a quanto previsto nel Codice Etico, al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Pertanto, la presente Parte Speciale sancisce – a carico dei Destinatari – il divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25 ter del Decreto;

2. porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire ex se fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al precedente punto 1, possano comunque potenzialmente diventarlo.

E.4 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTA' DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

E.4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Il processo decisionale afferente le aree di attività a rischio di commissione dei reati deve uniformarsi ai seguenti criteri:

- istituzione di una procedura chiara e scandita per tempi, rivolta a tutte le funzioni coinvolte nelle attività di formazione del bilancio e delle relazioni annuali ed infrannuali, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere fornite all'Amministrazione, nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dall'Amministrazione e da "validare";
- comunicazione da parte dei responsabili di funzione al responsabile della redazione del bilancio annuale e periodico di ogni impegno preso nel periodo in esame superiore a 500.000 euro. Tale comunicazione riguarda: impegni precedentemente non segnalati, passività potenziali, contratti e variazioni di valore di attività e passività non ancora segnalate;
- messa a disposizione di tutti i soci di HCS Group, con documentata certificazione dell'avvenuta consegna, della bozza del progetto di bilancio, prima della riunione di quest'ultimo per l'approvazione dello stesso;
- L'OdV, e lo studio commercialista si riuniscono di norma ogni semestre e verificano:
 - l'effettiva applicazione delle procedure riguardanti in particolare il Modello organizzativo realizzato in relazione al D.Lgs. 231/2001;
 - tutte le segnalazioni ricevute dalle funzioni aziendali;
- comunicazione sistematica all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico conferito alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio;
- comunicazione al massimo Vertice Esecutivo dei risultati dell'attività dell'Organismo di Vigilanza;
- verifica degli adempimenti e della predisposizione di prospetti nel caso di comunicazioni al pubblico su fatti rilevanti concernenti la società e/o le sue controllate;
- verifica della distribuzione di utili o riserve in conformità a norme di legge e di statuto, in particolare:

- in caso di distribuzione di utili, preventivo accantonamento a riserva legale come previsto dalla legge, ossia sino ad un 1/5 del capitale sociale (art. 2430, comma 1, c.c.);
- in caso di esistenza di perdite relative agli esercizi precedenti, distribuzione di utili solo previo ripianamento delle perdite stesse;
- assunzione di delibere dell'assemblea solo previa documentazione dei controlli sopra elencati e dichiarazione da parte del responsabile amministrativo di rispetto di quanto previsto dalla legge.

E.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- a) proporre che venga predisposta una procedura specifica per la gestione delle attività amministrative e che comunque possono produrre effetti rilevanti o critici in relazione alla commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- b) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione;
- c) effettuare periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel Modello e nella presente Parte Speciale, a tale Organismo viene garantito in generale libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili (Aree a Rischio, § E.2) individuati nel presente documento.



HCS GROUP

Parte Speciale “F”

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

PARTE SPECIALE "F"

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

- F.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
(ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO)**

- F.2 AREE E ATTIVITA' A RISCHIO**

- F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI
COMPORAMENTO**

- F.4 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTÀ
DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE
DEI REATI**
 - E.4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI
ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI**

- F.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

F.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO)

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-quinquies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ (ART.600 COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-BIS COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

PORNOGRAFIA MINORILE (ART. 600-TER COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (ART. 600-QUATER COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o disponga di materiale

pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto. Il reato si consuma anche in caso di pornografia virtuale (art. 600-quater 1 Cod. Pen.)

INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-QUINQUES COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

TRATTA DI PERSONE (ART. 601 COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART. 602 COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen.

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

F. 2 AREE E ATTIVITA' A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "F" del Modello, le seguenti:

1. gestione di attività operative da parte della Società, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;

2. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera proveniente da Paesi extracomunitari;
3. in astratto, conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Direttori Generali o Liquidatori o da Persone sottoposte alla loro vigilanza (qui di seguito, tutti definiti Destinatari) e dai Collaboratori Esterni.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la Personalità Individuale, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti di HCS Group e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari e i Collaboratori Esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con HCS Group, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole definite nella Parte Generale, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le seguenti procedure aziendali:
 - procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale;
 - processo di approvvigionamento;
 - i CCNL in vigore per i dipendenti della Società

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di HCS Group. La conoscenza e il rispetto almeno del Codice Etico costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25-quinquies del Decreto);
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

F.4 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTA' DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

F.4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Si indicano qui di seguito i criteri procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio implementati in specifiche procedure aziendali, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

1. si deve richiedere l'impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano salvo quanto previsto al seguente punto 4;
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione. In particolare, se del caso, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
3. in caso di assunzione diretta di personale da parte di HCS Group, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
4. qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di HCS Group, il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 - Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 - Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile");

5. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;
6. nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza del Codice Etico di HCS Group;
7. nei contratti con i Collaboratori Esterni, deve essere inclusa un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello;
8. deve essere rispettata da tutti i Destinatari la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
9. HCS Group è tenuta a dotarsi di strumenti informatici che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering");
10. HCS Group richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
11. nel rispetto delle normative vigenti, HCS Group si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
12. nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, HCS Group è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee;
13. in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'OdV emetterà una raccomandazione per l'Amministratore Delegato e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate.

F.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti:

- a) promuovere la diffusione, la conoscenza e il rispetto da parte dei dipendenti, collaboratori esterni, fornitori e clienti dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
- b) svolgere verifiche sul rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- c) esaminare segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



HCS GROUP

Parte Speciale “G”

REATI DI RICICLAGGIO

PARTE SPECIALE "G"

REATI DI RICICLAGGIO

G.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI RICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)

G.2 AREE ED ATTIVITA' A RISCHIO

G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

G.4 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTÁ DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

G.4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

G.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

G.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI RICICLAGGIO (ART. 25-octies DEL DECRETO)

La presente Parte Speciale “G” si riferisce ai reati di riciclaggio introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all’art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito “Decreto Antiriciclaggio”), successivamente modificati dall’art. 32, commi 1 e 2 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono di seguito elencati:

RICETTAZIONE (ART. 648 COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l’altro l’effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l’identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti

diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 5.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:

- gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:
 - banche;
 - Poste Italiane S.p.A.;
 - società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - società di gestione del risparmio (SGR);
 - società di investimento a capitale variabile (SICAV).
- I professionisti, tra i quali si indicano:
 - i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
 - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
- I revisori contabili.
- Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:
 - recupero di crediti per conto terzi;
 - trasporto di denaro contante;
 - gestione di case da gioco;
 - offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, HCS Group non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio.

L'art. 25-octies del D.Lgs 231/01 ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"), può pertanto applicarsi ad HCS Group.

In considerazione di quanto sopra, per i Reati di Riciclaggio si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Considerato che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1.549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati si applicano inoltre all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

G.2 AREE ED ATTIVITA' A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "G" del Modello, le seguenti:

1. rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
2. flussi finanziari in entrata;
3. rapporti infragruppo.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'OdV di HCS Group, nel corso delle attività periodica di "risk assessment".

G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Consulenti e Partner.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con HCS Group, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, gli Esponenti Aziendali, con riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi (che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello) contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

- il Codice Etico;
- la procedura ciclo passivo in relazione alla selezione dei fornitori;
- ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali;
- regole di corporate governance adottate.

Ai Consulenti e ai Partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di HCS Group, La conoscenza e il rispetto del Codice Etico costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, presi individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie previste dai suddetti Reati di Riciclaggio;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;

6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

G.4 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTA' DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

G.4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Si indicano qui di seguito i criteri procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio implementati in specifiche procedure aziendali, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare.

Con riferimento all'Area di Rischio n.1 (rapporti con fornitori e partner):

- a) identificare una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- b) identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- c) garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- d) verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence);
- e) verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- f) non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- g) indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario, nonché apporre la clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari e postali, sugli assegni circolari e vaglia cambiari di importo superiore a € 12.500;
- h) non trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, etc.) per importi complessivamente superiori ad € 12.500, se non tramite intermediari a ciò abilitati, intesi quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- i) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza più blande e gestiti in autonomia per importi superiori, complessivamente, ad € 12.500.

Con riferimento all'Area di Rischio n.2 (flussi finanziari in entrata):

- a) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es.

paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;

- b) non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a € 12.500, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- c) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a € 12.500.

Con riferimento all'Area a Rischio n.3 (rapporti infragruppo)

- a) verificare il livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di adeguati presidi antiriciclaggio.

G.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Riciclaggio sono i seguenti:

- a) monitorare l'efficacia delle procedure interne adottate dalla Società;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



HCS GROUP

Parte Speciale “H”

**REATI IN MATERIA DI
TUTELA DELLA SALUTE E
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO**

PARTE SPECIALE "H"

REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

- H.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)

- H.2 AREE ED ATTIVITA' A RISCHIO

- H.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

- H.4 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTÁ DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI
 - H.4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

 - H.4.2 CRITERI APPLICATIVI

- H.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

H.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-septies DEL DECRETO)

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n.123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-septies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (se l'Ente viene condannato per uno dei delitti di cui alla presente parte speciale "H", si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno nonché una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote).

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 COD. PEN.)

Tale norma prevede che: "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici ."

LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590, TERZO COMMA COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato prevede che: "Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro seicentomila. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro seicentomila a due milioni quattrocentomila.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da Euro quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da Euro un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 c.c., laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.

H.2 AREE ED ATTIVITA' A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate e relative ai reati previsti dall'art.25-septies del D.Lgs.231/2001, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "H" del Modello, le aree aziendali di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali, validi per tutti i propri dipendenti ed i terzi, analiticamente individuati nei Documenti di Valutazione dei Rischi delle diverse società; quindi, l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di cui sopra corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dal D.Lgs.81/08, art.29.

Il Dirigente della Sicurezza e le persone del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, anche su proposta dell' OdV potranno disporre eventuali integrazioni delle Aree di Attività a Rischio.

H.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai seguenti soggetti:

- Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto
- Dipendenti
- Appaltatori

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il Documento di Valutazione dei Rischi;

- tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere dal RSPP in materia di sicurezza/igiene sul lavoro.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale "H";
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua Unità Organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale "H".

Si evidenzia che le disposizioni dei successivi paragrafi devono intendersi come una prima analisi del sistema di controllo interno a presidio dei rischi sulla salute e sicurezza contemplati nel Modello 231.

H.4 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTA' DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

La presente Parte Speciale "H" prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti e degli Organi Sociali di HCS Group, nonché dei suoi Consulenti e Partner di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

H.4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Si indicano qui di seguito i criteri procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

1. acquisizione del Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai fini del D.Lgs. 81/08;
2. processo di valutazione dei rischi, comprendente anche definizione delle linee guida e formalizzazione dell'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;

3. definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità.
4. divieto a tutti gli Esponenti Aziendali di porre in essere comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
5. allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nel presente paragrafo la Società, in particolare, assicurerà tutte le azioni previste in ottemperanza del D. Lgs. 81/08.
6. Nei contratti con i Collaboratori Esterni, dovrà essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Documento di Valutazione dei Rischi.

H.4.2 CRITERI APPLICATIVI

H.4.2.1 NOMINA E COMPITI DEL RESPONSABILE INTERNO

Il Dirigente della Sicurezza Johnny Vinella, regolarmente nominato, determina le strutture aziendali che operano nelle Aree di Attività a Rischio. In base a tale analisi, il Dirigente della Sicurezza può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina.

H.4.2.2 FLUSSI INFORMATIVI

Il Dirigente della Sicurezza dovrà inviare all'OdV un report informativo, con cadenza almeno annuale, sugli episodi eventualmente occorsi, sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione delle previsioni del Modello 231 – Parte Speciale “H”.

H.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- verificare il sistema di deleghe e procure in vigore (in riferimento al servizio di prevenzione e protezione e comunque in materia di sicurezza) e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative;
- svolgere verifiche sul rispetto delle procedure interne;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre al Dirigente della Sicurezza le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate.



HCS GROUP

Parte Speciale “I”

REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO

PARTE SPECIALE "1"

REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO

I.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO ED AGGIOTAGGIO (ART. 25-SEXIES E ART. 25-TER DEL DECRETO)

I.1.1 IL REATO DI AGGIOTAGGIO E I REATI (ED ILLECITI AMMINISTRATIVI) DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

I.2 AREE ED ATTIVITA' A RISCHIO

I.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I.4 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTÀ DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

I.4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

I.4.2 PROCEDURE SPECIFICHE

I.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO ED AGGIOTAGGIO (ART. 25-sexies E ART. 25-ter DEL DECRETO)

I.1.1 IL REATO DI AGGIOTAGGIO E I REATI (ED ILLECITI AMMINISTRATIVI) DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati (e degli illeciti amministrativi) alla cui commissione da parte di esponenti della Società (qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 e art. 18-quinquies D.Lgs. 58/1998) sono collegate forme di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla realizzazione di un sistema di controllo preventivo.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, i testi normativi del reato di aggioaggio richiamato dall'art. 25-ter (Reati Societari) del D.Lgs. 231/2001, dei reati di abuso di mercato richiamati dall'art. 25-sexies (Abusi di mercato) del D.Lgs. 231/2001 e degli illeciti amministrativi richiamati dall'art. 187-quinquies, comma 1, del D.Lgs. 58/1998 .

I.1.1.1 IL REATO DI AGGIOTAGGIO RICHIAMATO DALL'ART. 25-TER DEL D. LGS. 231/2001

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

I.1.1.2 I REATI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-SEXIES DEL D. LGS. 231/2001

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (ART. 184 D.LGS. 58/1998)

La fattispecie si realizza quando:

- chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; ovvero
- chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

È previsto un aggravamento della pena nel caso di rilevante offensività del fatto in ragione delle qualità personali del colpevole o dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà di utilizzare informazioni privilegiate compiendo operazioni su strumenti finanziari o nel raccomandare ad altri il compimento di tali operazioni, comunicando tali informazioni al di fuori dei propri ordinari compiti professionali.

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 185 D.LGS. 58/1998)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Anche in questo caso è previsto un aggravamento della pena nell'ipotesi di rilevante offensività del fatto in ragione delle qualità personali del colpevole o dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato.

I.1.1.3 GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 187-QUINQUIES DEL D. LGS. 58/1998

L'art. 187 bis e ss. del T.U. della finanza, introduce un sistema a “doppio binario” in base al quale, alle sanzioni tipicamente penali comminate per la commissione dei reati di *market abuse*, si aggiungono specifiche sanzioni amministrative di natura pecuniaria, irrogate dalla Consob, per il caso in cui le pressoché medesime condotte realizzate o tentate colposamente, non configurino un reato, bensì un semplice illecito amministrativo (abuso di informazioni privilegiate - art. 187-bis T.U. della finanza e manipolazione del mercato – art. 187-ter T.U. della finanza).

Qualora tale illecito amministrativo sia stato commesso da persone riconducibili alle categorie dei “soggetti apicali” e dei “soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza”, nell'interesse o a vantaggio di una società, in base all'art. 187-quinquies del T.U. della finanza, tale società può essere, altresì, ritenuta responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla persona fisica autrice dell'illecito.

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (ART. 187-BIS D.LGS. 58/1998)

La fattispecie si realizza quando:

- chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; ovvero
- chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose; ovvero
- chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

È previsto un aggravamento della pena in ragione delle qualità personali del colpevole ovvero dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito.

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 187-TER D.LGS. 58/1998)

La fattispecie si realizza quando chiunque:

- tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari; ovvero
- pone in essere:
 - a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari, salvo che dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato;
 - b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo artificiale, salvo che dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato;
 - c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
 - d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

È previsto un aggravamento della pena in ragione delle qualità personali del colpevole, dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero degli effetti prodotti sul mercato.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle sopra descritte, rilevanti ai fini dell'applicazione della disposizione in commento.

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato.

I.2 AREE ED ATTIVITA' A RISCHIO

La società ha individuato come sensibili, con riferimento ai reati (ed illeciti amministrativi) in materia di abusi di mercato, le attività relative:

- alla gestione delle informazioni privilegiate;
- alla emissione di comunicati tramite media (ad es.: stampa, sito internet ecc.).

I.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere nell'interesse di HCS Group dall'Amministratore Unico, Direttori Generali o Liquidatori o da Persone sottoposte alla loro vigilanza (qui di seguito, tutti definiti destinatari).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i destinatari ora individuati adottino regole di condotta conformi a quanto qui prescritto, nonché a quanto previsto nel Codice Etico, al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Pertanto, la presente Parte Speciale sancisce, a carico dei destinatari, l'onere di conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure di HCS Group, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- il Codice Etico, facente parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da HCS Group quale Parte Speciale "A";
- il sistema sanzionatorio e disciplinare, facente parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da HCS Group quale Parte Speciale "C";
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- le regole di cui alla Parte Generale del presente Modello;
- le regole e le procedure come di seguito descritte in questa Parte Speciale.

I.4 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTA' DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

I.4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di HCS Group (e dei suoi Dipendenti, Consulenti e Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato o di illecito amministrativo rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001 e art. 187-quinquies D.Lgs. 58/1998).

I.4.2 PROCEDURE SPECIFICHE

In relazione al criterio generale della trasparenza degli atti e della ricostruzione di tutti i movimenti e decisioni aziendali, la procedura adottata da HCS Group prevede la piena tracciabilità delle attività "sensibili" e cioè che ogni operazione debba essere adeguatamente registrata e documentata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex-post, anche tramite appositi supporti documentali.

I.4.2.1 LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Con riferimento alla gestione delle informazioni privilegiate, si precisa e si dà atto di quanto segue.

La gestione delle informazioni privilegiate, relative ad HCS Group, è effettuata con modalità e regole che:

- diffondono la nozione di informazione privilegiata;
- identificano i criteri per individuare le UDO (Unità di Offerta) che producono e/o gestiscono informazioni privilegiate;

I.4.2.2 I PRINCIPI APPLICABILI ALLE PERSONE RILEVANTI DI HCS GROUP

Lo scopo di questa parte è assicurare una corretta gestione delle informazioni riservate, introducendo principi di riservatezza e correttezza.

Le persone rilevanti di HCS Group (Amministratore Unico, Direttrice Amministrazione Finanza e Controllo, Direttore Operativo e Direttore Sistemi Informativi), qualora abbiano accesso ad informazioni riservate e confidenziali sulla società, ancorché non rilevanti ai fini della normativa sull'insider trading³, non possono comunicare dette informazioni a terzi, né utilizzarle direttamente o indirettamente per finalità estranee al proprio ufficio, né compiere,

³ Per informazioni rilevanti ai fini della normativa sull'insider trading si intendono informazioni riservate, aventi contenuto preciso e determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzarne sensibilmente il prezzo.

avvalendosi di tali informazioni, operazioni su strumenti finanziari emessi dalle società interessate, qualora ciò possa comportare pregiudizio ad HCS Group.

Ciascuna persona rilevante di HCS Group, individuata come sopra, potrà indicare, anche per periodi di tempo limitati, ulteriori persone rilevanti in relazione all'attività svolta o all'incarico assegnato; di tale individuazione, e dei relativi limiti temporali, se previsti, dovrà essere fornita immediata comunicazione al diretto interessato ed alla funzione preposta di HCS Group, secondo quanto previsto nel Codice Etico di HCS Group in relazione alle comunicazioni rilevanti con la compagine proprietaria.

In riferimento alla diffusione di informazioni false sulla società valgono i principi generali di comportamento già descritti nella Parte Generale del Modello e nella § I.4.1; si prevede inoltre l'espresso obbligo a carico di Organi Sociali di HCS Group e dei Destinatari della presente Parte Speciale di rispettare quanto di seguito precisato:

- le informazioni interne o confidenziali ricevute nell'ambito della propria attività lavorativa non devono essere utilizzate per ottenere o far ottenere vantaggi fraudolenti.

I.4.2.3 L'EMISSIONE DI COMUNICATI TRAMITE MEDIA

Con riferimento alla emissione di comunicati tramite media, si precisa e si dà atto di quanto segue.

L'emissione e gestione dei comunicati stampa o/e delle comunicazioni al mercato viene effettuata in modo accentrato da HCS Group Italia S.r.L., in particolare dall'Amministratore Unico.

L'emissione dei comunicati stampa viene effettuata con modalità e regole che assicurano:

- la tracciabilità delle relative fonti e delle informazioni;
- la validazione delle informazioni, prima di essere diffuse, da parte delle strutture interne competenti nonché dai soggetti o unità che li hanno forniti, qualora possano verificarsi ripercussioni di qualsiasi tipo sulle medesime;
- l'archiviazione dei documenti.

Inoltre, i rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione da parte dell'Amministratore Unico, dirigenti o altro personale della società, qualora rilevanti in relazione alla materia oggetto della presente Parte Speciale, devono essere gestiti obbligatoriamente d'intesa con l'Amministratore Unico di HCS Group.

I.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati in materia di Abuso di Mercato sono i seguenti:

- a) analisi a campione delle diverse tipologie di comunicazioni esterne, delle relazioni semestrali/bilancio e di ogni altra tipologia di documento ritenuta rilevante dall'OdV, in relazione alla prevenzione del compimento dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



HCS GROUP

Parte Speciale “L”

REATI TRANSNAZIONALI

PARTE SPECIALE "L"
REATI TRANSNAZIONALI

L.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, n. 146)

L.1.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

L.2 AREE ED ATTIVITÀ A RISCHIO

L.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

L.4 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTÀ DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

L.4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

L.4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO IN RIFERIMENTO AD ATTIVITÀ TRANSNAZIONALI

L.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, n. 146)

La Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione").

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale riferimento, richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa.

All'art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l'estensione della disciplina del D.Lgs. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 146/2006, si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."

Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione, si intende "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della Legge n.146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

REATI DI ASSOCIAZIONE

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990);

REATI CONCERNENTI IL TRAFFICO DI MIGRANTI

- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998);

REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Alla commissione dei reati sopra elencati, qualora gli stessi abbiano carattere transnazionale ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 146/2006, e qualora ricorrano i presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, è prevista in conseguenza l’applicazione all’ente di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

L.1.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE

Si riporta di seguito la descrizione delle fattispecie di reato richiamate dalla Legge n. 146/2006.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 COD. PEN.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L’art. 416 cod. pen. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione. Anche il solo fatto di partecipare all’associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in esame appare necessariamente condizionata all’effettiva formazione dell’associazione criminosa. Una conclusione del genere emerge dall’analisi dell’art. 416, primo comma, cod. pen. Tale disposizione infatti, ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, ne subordina già in anticipo la punibilità al momento in cui (al “quando”) “tre o più persone” si siano effettivamente “associate” per commettere più delitti.

Un aspetto centrale della fattispecie dell’art. 416 riguarda la clausola – di dubbia interpretazione – che dichiara espressamente punibile tale fattispecie “per ciò solo”. Secondo l’opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l’associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in

essere atti delittuosi, e che, soprattutto, essa deve ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati.

Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso “esterno”) da parte di soggetti “estranei” all’associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un’organizzazione criminale in qualità di partecipi “interni” alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l’organizzazione medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.

ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO (ART. 416-BIS COD. PEN.)

L’art. 416 bis cod. pen. punisce chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata la norma in esame prevede un aggravamento della pena. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene sono altresì aumentate se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Le disposizioni dell’articolo in esame si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (ART. 291-QUATER D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’art. 291 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (consistenti nell’introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione, nel territorio dello Stato italiano, di quantitativi di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a kg. 10

convenzionali). L'art. 291-quater punisce coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo in esame sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N. 309)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). L'art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

TRAFFICO DI MIGRANTI (ART. 12 C. 3, 3 BIS, 3 TER DEL TESTO UNICO DI CUI AL D. LGS. 286/1998)

L'art. 12 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in

violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero”.

La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi “compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”.

Il legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere “al fine di trarre profitto anche indiretto”.

Il comma 3 bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

- “il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”.

Il comma 3-ter dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate “se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento”.

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota in dottrina come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi “al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico”.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS COD. PEN.)

L'art. 377 bis cod. pen. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di altra utilità”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti all'autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

In seno a tale norma, convivono tipologie aggressive del tutto eterogenee: da un lato, la coartazione violenta avente come destinatario chi può avvalersi della facoltà di non rispondere; dall'altro, la “subornazione” di tale soggetto mediante promessa o offerta di denaro o altra utilità.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis cod. pen. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

La scelta di reprimere penalmente condotte illecite direttamente o indirettamente finalizzate ad inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori risulta porsi in un'ottica di adeguamento della disciplina interna concernente i delitti contro l'amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a livello internazionale.

FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (ART. 378 COD. PEN.)

L'art. 378 cod. pen. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Secondo la linea in giurisprudenza al momento maggiormente accreditata e seguita, occorre rilevare come non sia richiesto che, a seguito della condotta di aiuto, la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l'intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, essendo ipotizzabile la sussistenza del favoreggiamento personale quando l'autorità sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell'effettiva partecipazione al delitto della persona aiutata.

L.2 AREE ED ATTIVITA' A RISCHIO

I Processi Sensibili che HCS Group Italia S.r.L. ha individuato al proprio interno ai fini del D.Lgs. 231/2001, con riferimento ai reati transnazionali, sono i seguenti:

- gestione dei rapporti con amministratori e dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato.

L.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali di HCS Group, nonché dai suoi Consulenti e Partner.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner di HCS Group sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

L.4 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTA' DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

L.4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate attività a rischio, i Dipendenti e gli Organi Sociali di HCS Group, nonché i suoi Consulenti e Partner devono in generale conoscere e rispettare:

- il Codice Etico di HCS Group nonché le linee di condotta della stessa nelle relazioni economico-commerciali;
- il sistema disciplinare di cui ai CCNL e alla Parte Speciale "C" del Modello (Sistema Sanzionatorio);
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

L.4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO IN RIFERIMENTO AD ATTIVITÀ TRANSNAZIONALI

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi Sociali di HCS Group (e dei Dipendenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (L. 16 marzo 2006 n. 146);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- concessione di utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

L.4.2.1 NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

In relazione alla gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari, ad amministratori e dipendenti:

- si richiede di segnalare al proprio Responsabile e all'Organismo di Vigilanza la richiesta di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni;
- si vieta di indurre o favorire i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari a non rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci;
- si vieta di favorire i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

L.4.2.2 NELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE A CONSENTIRE L'INGRESSO DI UNA PERSONA NEL TERRITORIO DI UNO STATO

In riferimento al trasferimento di personale dall'estero o alla sua assunzione all'estero, HCS Group ha attribuito alla Direzione Risorse Umane la responsabilità del monitoraggio del rispetto della normativa in materia di immigrazione nel territorio dello Stato di destinazione.

L.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito in generale libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

HCS Group Italia S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Johnny Vinella